



COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

PROVINCIA DI TREVISO
Via Vittorio Emanuele n.13
31040 Meduna di Livenza
Tel.0422-767001 fax 0422-767728
c.f.: 80012370260 – p.iva 00497410266
indirizzo e-mail :tributi@comune.medunadilivenza.tv.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 14.05.2012

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, aggiornati con il Decreto legge n.16/2012 convertito in legge n.44/2012.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'Imposta Municipale Propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota prevista per l'abitazione principale e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini non residenti nel territorio dello Stato

1. Ai fini dell'Imposta Municipale Propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota prevista per l'abitazione principale e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini non residenti nel territorio dello Stato a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di limitare il potere di accertamento del comune, il comune stesso determina periodicamente, per zone territoriali omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. La delibera ha effetto fino alla sua revoca, modifica od integrazione.
3. Non si fa luogo ad accertamento in rettifica nei casi in cui l'imposta dovuta risulti tempestivamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato con la deliberazione adottata ai sensi del comma 2.
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore ai minimi stabiliti ai sensi del comma 2, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'Imposta Municipale Propria si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione al Comune.

Art. 7 - Importo minimo versamenti, rimborsi ed accertamenti

1. Non si fa luogo al versamento dell'imposta qualora la somma dovuta sia di importo inferiore a € 3,00. Fatta salva la possibilità di versamento in unica soluzione, se l'ammontare relativo all'acconto non supera l'importo minimo, esso va versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
2. Non si fa luogo a rimborso qualora la maggiore imposta versata sia di importo inferiore a € 10,00, con riferimento ad ogni singola annualità.
3. Non si fa luogo ad accertamento qualora la minore imposta versata sia di importo inferiore a € 10,00, con riferimento ad ogni singola annualità.

Art. 8 - Differimento dei versamenti

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta, a condizione che ne sia data comunicazione al Comune.
2. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo, a condizione che ne sia data comunicazione al Comune.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2012.